

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 064/CGF

(2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 6 novembre 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Nicolò Schillaci, Prof. Pierfrancesco Grossi, Prof. Paolo Tartaglia - Componenti; Dott. Raimondo Catania – Rappresentante dell'A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DELL'A.C.D. JUNIOR CAMP AREZZO FA AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. ZEBINI UMBERTO,;
- AMMENDA DI €1.000,00 ALL'A.C.D. JUNIOR CAMP AREZZO FA;
INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, 10, COMMA 2, 40, COMMA 3 N.O.I.F., NONCHÉ DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 93, COMMA 1 N.O.I.F. – NOTA 7425/616 PF 07-08/SP/BLP DEL 15.5.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 17 CDN del 9.9.2009)

2) RICORSO DELL'A.S. OLIMPIA FIRENZE A.S.D. AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE PER ANNI 1 AL SIG. TRICARICO ANGELO, PRESIDENTE, ALL'EPOCA DEI FATTI, DELL'A.S. OLIMPIA FIRENZE A.S.D., PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT.1, COMMA 1E 10, COMMA 2 C.G.S., ART. 40, COMMA 3 NOIF E ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 91, COMMA 1 NOIF;
- AMMENDA DI €2.000,00 ALLA RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S., PER RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO DIRIGENTE,
INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE -
NOTA 7425/616PF/07/-08/SP/BLP DEL 15.5.2009 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 17/CDN del 9.9.2009)

La C.G.F. riuniti preliminarmente i ricorsi n.1), 2) come sopra proposti rispettivamente dall'A.C.D. Junior Camp Arezzo FA di Arezzo e dall'A.S. Olimpia Firenze A.S.D. di Firenze li respinge.
Dispone addebitarsi le tasse reclamo.

- 3) RICORSO DELL’A.C. ESTE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 700,00 INFLITTAGLI SEGUITO GARA ESTE/DOMEGLIARA DEL 27.9.2009**
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 46 del 30.9.2009)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Este S.r.l. di Este (Padova).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 4) RICORSO DELL’U.S. AMATORI MANZANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA GENERALE, DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, INFLITTAGLI SEGUITO RECLAMO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO DEL 23.1.2009**
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 22/CDN del 25.9.2009)

- 5) RICORSO DEL SIG. GUMINI GIANCARLO (PRES. U.S. AMATORI MANZANO) AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO LE SANZIONI:**

- **INIBIZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 1 AL RECLAMANTE;**
- **AMMENDA DI €500,00 ALLA U.S. AMATORI MANZANO, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DEL 23.1.2009, PER LE VIOLAZIONE DELL’ART. 30, COMMI 2, 3 E 4 STATUTO FEDERALE E ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 22/CDN del 25.9.2009)

- 6) RICORSO DELL’U.S. AMATORI MANZANO AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DEL 23.1.2009, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 E 2, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA NELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 30, COMMI 2, 3 E 4 STATUTO FEDERALE E 1, COMMA 1 C.G.S., ASCRITTA AL SUO PRESIDENTE SIG. GIANCARLO GUMINI** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 22/CDN del 25.9.2009)

La C.G.F. riuniti preliminarmente i ricorsi n. 4), 5) e 6) come sopra proposti rispettivamente U.S. Amatori Manzano di Manzano (Udine), dal signor Gumini Giancarlo e dall’U.S. Amatori Manzano li dichiara inammissibili.

Dispone addebitarsi le tasse reclamo.

7) RICORSO DELL'ATLETICO TRIVENTO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.800,00 E DIFFIDA, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ATLETICO TRIVENETO/SANTEGIDIESE DELL'11.10.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 54 del 14.10.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'Atletico Trivento S.r.l. di Trivento (Campobasso).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

8) RICORSO DELL'A.S.D. CYNTHIA AVVERSO LE SANZIONI:

- **SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 6 GARE EFFETTIVE DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO ED A PORTE CHIUSE;**
- **AMMENDA DI €5.000,00 ALLA RECLAMANTE,**

SEGUITO GARA COPPA ITALIA DILETTANTI CYNTHIA/BOVILLE ERNICA DEL 21.10.09 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 15 del 23.10.2009)

La C.G.F. accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Cynthia di Genzano (Roma) e, per l'effetto:

- riduce la sanzione della squalifica del campo di giuoco a 4 gare effettive da disputarsi in campo neutro e a porte chiuse;
- riduce la sanzione dell'ammenda a €3.000,00.

Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

9) RICORSO CON PROCEDIMENTO D'URGENZA DELLA NUOVA VEROLESE CALCIO A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE ANGELO DANOTTI, INFLITTE SEGUITO GARA NUOVA VEROLESE/BELLUNO DEL 25.10.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 61 del 26.10.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso con procedimento d'urgenza, come sopra proposto dalla Nuova Veronese Calcio A.S.D. di Verolanuova (Brescia).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

10) RICORSO DELL'A.S. DERUTA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE FORNETTI DANIELE SEGUITO GARA DERUTA/GUIDONIA DEL 25.10.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 63 del 28.10.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Deruta di Deruta (Perugia).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

11) RICORSO DELL'A.C.D. GUIDONIA MONTECELIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MIRANTE SIMONE SEGUITO GARA DERUTA/GUIDONIA DEL 25.10.2009–
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 63 del 28.10.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C.D. Guidonia Montecelio di Guidonia Montecelio (Roma).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Mario Sanino

Publicato in Roma il 6 novembre 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE

Giancarlo Abete